



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Notiziario 5₂₀₀₉

84123 SALERNO - Corso Vittorio Emanuele Trav. S. Marano, 15

tel. 089 224955 PBX - fax 089 241988

Sito internet: www.ordineingsa.it - e-mail: segreteria@ordineingsa.it

Supplemento al n. 1 del giornale "Ingegneri" Spediz. in abbon. postale art.1 comma 2 L.46/04 DCB

A tutti gli iscritti - loro sedi - prot. n. 1738 del 17.08.2009

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE QUADRIENNIO 2009/2013

(Allegato: Modello per presentazione di candidatura)

Caro Collega,

l'attuale Consiglio del nostro Ordine resterà in carica, come previsto dalla vigente normativa, fino al 6 ottobre 2009. Il Regolamento elettorale (D.P.R. 169/05) prevede una normativa rigida che impone, in relazione a tale data, precise ed inderogabili scadenze e procedure elettorali.

Pertanto, in data 17.08.09 il Consiglio ha indetto le elezioni approvandone il calendario riportato di seguito.

Le operazioni di voto si terranno presso la sede in via S. Marano, 15 - Salerno.

VOTAZIONE

martedì 01 settembre ore 10 / 18

mercoledì 02 settembre ore 10 / 18



Nel caso di mancato raggiungimento del quorum pari ad un terzo degli aventi diritto le operazioni di voto continueranno come segue (si evidenzia che le schede già votate vengono archiviate e non concorrono al raggiungimento del quorum per le successive votazioni):

Seconda votazione (quorum minimo pari ad un quinto degli aventi diritto):

giovedì	03 settembre	ore	10 / 18
venerdì	04 settembre	ore	10 / 18
sabato	05 settembre	ore	10 / 18
lunedì	07 settembre	ore	10 / 18
martedì	08 settembre	ore	10 / 18
mercoledì	09 settembre	ore	10 / 18
giovedì	10 settembre	ore	10 / 18
venerdì	11 settembre	ore	10 / 18

Terza votazione (nessun quorum):

sabato	12 settembre	ore	10 / 18
lunedì	14 settembre	ore	10 / 18
martedì	15 settembre	ore	10 / 18
mercoledì	16 settembre	ore	10 / 18
giovedì	17 settembre	ore	10 / 18
venerdì	18 settembre	ore	10 / 18
sabato	19 settembre	ore	10 / 18
lunedì	21 settembre	ore	10 / 18
martedì	22 settembre	ore	10 / 18
mercoledì	23 settembre	ore	10 / 18

Le votazioni successive alla prima si terranno solo in caso di mancato raggiungimento del quorum alla votazione precedente.

La comunicazione sulla convocazione delle eventuali votazioni successive avverrà tempestivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Ordine www.ordineingsa.it

È a cura dei colleghi informarsi sulla continuazione delle procedure elettorali.

Si dà atto, ai fini del quorum, che il totale degli iscritti al 17.08.2009 è pari a 4853, di cui n. 4605 appartenenti alla sezione A e n. 248 appartenenti alla sezione B.

Lo scrutinio è fissato per le ore 9,00 del giorno successivo alla prima votazione efficace.

Le candidature vanno indicate per iscritto, al Consiglio dell'Ordine, fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, quindi, entro il giorno 25.08.2009 ed a partire dalla data di indizione delle elezioni (17/08/2009).

Il modulo per la presentazione della candidatura è scaricabile dal sito dell'Ordine ed è allegato a questo Notiziario.

Esso va consegnato personalmente presso la segreteria dell'Ordine.

Si rinnova altresì l'invito a prendere visione del Regolamento elettorale (D.P.R. 169/2005), riportato sul sito, che contiene indicazioni sulla modalità di presentazione delle candidature e di effettuazione delle votazioni nonché del Regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 06/07/2009 che si allega.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO INTERNO ELETTORALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 169/05

(Approvato dal Consiglio nella seduta del 6/7/2009)

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, secondo quanto previsto dal "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" - D.P.R. n° 169 del 08.07.2005 G.U. n° 198 del 26.08.2005".

Art. 2 - Formazione del seggio

Il Presidente del seggio presiede il seggio elettorale e ne dichiara la costituzione, all'inizio delle operazioni elettorali; egli può delegare temporaneamente le funzioni al Vice-presidente.

I componenti il seggio esercitano la vigilanza sulla regolarità delle votazioni e sull'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Il Presidente ha la responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni elettorali, e organizza le attività di funzionamento del seggio, dando le necessarie disposizioni ai componenti.

I componenti del seggio sono nominati dal Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, tra gli iscritti all'Albo.

Il seggio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal segretario e da almeno due scrutatori.

Art.3 - Procedure precedenti le votazioni e nomina dei rappresentanti di lista

Entro le ore 12:00 del giorno precedente l'inizio delle operazioni elettorali, è consentita la presentazione di liste di candidati presso la segreteria dell'Ordine.

Essi devono avere già comunicato le proprie candidature personali nei termini previsti dal DPR 169/2005.

Le liste, composte da almeno dieci nominativi, devono essere accompagnate da dichiarazioni di accettazione della lista sottoscritta da tutti i componenti.

La dichiarazione può contenere la nomina di n° 2 rappresentanti di lista, iscritti all'Albo e non candidati, di cui uno effettivo ed uno supplente.

Dei candidati singoli che hanno già comunicato la loro candidatura sarà elaborato uno specifico elenco alfabetico diviso per sezione.

Il Presidente del seggio verifica le liste, assicurandosi che siano complete di soli candidati iscritti all'Albo, che essi siano precisamente individuabili, e che non vi siano duplicazioni di nominativi in più liste, e provvede ad affiggerle, unitamente all'elenco delle singole candidature, nelle bacheche predisposte nel seggio, od anche all'interno delle cabine elettorali, in condizioni paritetiche per collocazione, dimensioni ed evidenza grafica.

Nel caso di omonimie tra candidati, accanto al nominativo sarà indicato il numero di iscrizione.

Il Presidente apporterà, alle liste od all'elenco dei nominativi candidatisi singolarmente, le correzioni necessarie per garantire la mancanza di duplicazioni in più liste e la esatta individuazione del nominativo in caso di omonimie.

Il Presidente, in apertura delle votazioni, ribadisce le modalità delle stesse, così come già indicate nella convocazione.

Art.4 - Materiale del seggio elettorale

Il seggio elettorale dispone del seguente materiale per le operazioni di voto:

- schede stampate predisposte per l'indicazione dei nominativi, con numero di righe corrispondente a quello dei Consiglieri da eleggere;
- urna elettorale;
- due copie dell'Albo a stampa;
- elenco dei candidati, suddiviso nelle sezioni A e B;



- registro elettorale con pagine numerate;
- registro dei verbali delle operazioni di voto;
- penne a sfera, materiale di cancelleria e per la sigillatura dell'urna alla chiusura di ciascun turno di votazione;
- tavoli e sedie con postazioni di voto adeguate;
- armadio con serratura a chiave per la conservazione del materiale e dei registri elettorali durante gli orari di chiusura del seggio.

Art.5 – Operazioni preliminari alla votazione

Preliminarmente alle operazioni di voto, il seggio deve verificare l'integrità dell'urna che viene chiusa e sigillata alla vista dei presenti.

La sigillatura dell'urna vuota è eseguita dal presidente del seggio all'inizio della prima, della seconda e della terza votazione.

Prima dell'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna giornata o di ciascun turno di votazione i componenti del seggio si riuniscono per le seguenti operazioni preliminari:

- apertura del seggio e prelievo del materiale e dei registri elettorali dall'armadio o dal locale appositamente predisposto;
- vidimazione di un numero di schede presumibilmente sufficiente per l'intera votazione apponendovi una sigla; ove occorra, nel corso delle votazioni, il presidente di turno integra le schede vidimate, annotandone il numero nel registro elettorale;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate, risultanti dalle annotazioni riportate nel registro dei verbali, sottoscritte dai componenti del seggio nella precedente giornata o nel precedente turno di votazione;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora d'inizio della votazione,
- cognomi, nomi e firme dei componenti del seggio in turno, nonché l'esito della verifica delle schede e quanto altro eventualmente rilevato in merito alla regolarità del materiale elettorale;
- dissigillatura dell'urna elettorale al completamento delle operazioni di votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per ciascuna giornata o per ciascun turno di votazione.

Durante le operazioni di voto il riconoscimento dell'elettore è eseguito da uno dei componenti del seggio, che verifica la validità del documento d'identità, ove non conosca personalmente l'iscritto; quindi annota sul registro elettorale data, cognome, nome e numero d'iscrizione all'Albo dell'elettore e gli consegna la scheda per la votazione e una penna a sfera.

Art.6 - Votazione

Il Presidente del seggio consegna a ciascun votante, previo riconoscimento, una scheda predisposta a stampa con quindici righe, con il timbro a secco dell'Ordine e la firma del Presidente.

Ogni votante esprime il voto nel segreto della cabina assegnatagli e quindi deposita la scheda nell'urna.

L'elettore dovrà esprimere sulla scheda per l'elezione del Consiglio i nominativi che potrà attingere liberamente dalle liste e/o dall'elenco delle candidature singole.

Le schede per la votazione devono essere predisposte per ricevere 15 nominativi votabili, di cui quattordici iscritti alla sezione A ed uno iscritto alla sezione B.

L'elettore compila la scheda in segreto, in una delle apposite postazioni di voto, scrivendo nome e cognome di uno o più candidati che intende votare e, in caso di omonimia, anche il numero d'iscrizione all'Albo.

Dopo avere compilato la scheda, l'elettore la chiude e si presenta allo scrutatore, che ne verifica l'integrità e l'assenza di qualsiasi segno di riconoscimento esterno e l'annulla, ove la scheda presenti segni di deterioramento, scritte o qualsiasi altro segno di riconoscimento.

L'elettore può chiedere l'annullamento della scheda, ove sia incorso in errore nella compilazione. In caso di annullamento

della scheda, all'elettore è consegnata una nuova scheda per la votazione.

Dopo avere espresso il voto l'elettore depona la scheda nell'urna e, prima di allontanarsi dal seggio, firma il registro elettorale, a fianco dell'annotazione del proprio nome e cognome eseguita dallo scrutatore.

Qualora l'elettore ometta o rifiuti di firmare il registro elettorale, almeno due scrutatori attestano che l'iscritto da loro riconosciuto ha votato.

Uno dei due scrutatori appone infine un contrassegno a fianco del nominativo dell'iscritto che ha votato, su una copia dell'Albo a stampa.

Art.7 - Organizzazione del seggio e dell'accesso

Le votazioni per l'elezione del Consiglio seguono le procedure previste dal "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" D.P.R. n. 169 del 08.07.2005 G.U. n° 198 del 26.08.2005, nonché quelle previste dall'ordinamento vigente per le elezioni comunali (artt. 58 e 75 del DPR 361/1957 e sue successive integrazioni e modificazioni e le connesse disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza), per quanto possibile, e, più specificatamente, quanto prescritto nei seguenti punti.

Il rappresentante della lista di candidati, nominato come previsto all'art.3, ha diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali, sedendo in prossimità del tavolo del seggio, ma sempre nel luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori può, con ordinanza motivata posta a verbale, fare allontanare il rappresentante di lista che, richiamato più volte, continui a turbare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Nel caso l'accesso al seggio e/o gli arredi dello stesso non consentano il libero e segreto esercizio del diritto di voto a Collega portatore di impedimento fisico, il Presidente dispone perché il Collega possa votare nel modo più idoneo possibile anche con l'ausilio di un accompagnatore indicato dallo stesso.

Il seggio può decidere modalità specifiche di votazione per consentire a iscritti impediti per malattia di poter esprimere il proprio voto, dandone atto a verbale.

Durante le operazioni di voto nel locale sede del seggio possono sostare soltanto i componenti del seggio, i rappresentanti di lista ed i votanti, questi ultimi nel numero indicato dal Presidente.

I componenti del seggio possono turnare la loro presenza assicurando comunque la presenza di almeno 2 componenti più il Presidente o il Vice Presidente.

E' vietato depositare nel seggio, od in sua prossimità, o nelle cabine elettorali materiale propagandistico.

E' vietato sottoporre ad azioni propagandistiche gli elettori che sono in attesa di votare fuori dal seggio, nella sede dell'Ordine e nell'edificio sede del seggio.

Art.8 – Chiusura delle operazioni di voto

La chiusura delle operazioni della giornata o del turno di votazione avviene all'ora stabilita nel calendario delle votazioni.

A tale ora un componente del seggio chiuderà la porta del locale e potranno votare ancora soltanto gli elettori che si troveranno all'interno del seggio.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio eseguono le seguenti operazioni conclusive:

- sigillatura dell'urna elettorale con strisce di carta incollate e firmate sui lembi;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora di chiusura della votazione, nomi, cognomi e firme dei componenti del seggio in turno, numero complessivo di elettori che hanno già votato, eventuali schede annullate durante il turno di votazione, numero residuo di schede vidimate disponibili per la votazione e numero complessivo di schede annullate,



nonché attestazione della regolarità dello svolgimento delle votazioni, o eventuali rilievi in merito;

- chiusura del materiale e dei registri elettorali nell'armadio con chiavi, che uno dei componenti del seggio consegnerà personalmente ad uno dei componenti del seggio del giorno o del turno di votazione successivi.

Il presidente in turno del seggio comunica immediatamente al Presidente del Consiglio in carica eventuali irregolarità o violazioni disciplinari rilevate ed annotate nel registro dei verbali, all'inizio o alla chiusura delle operazioni di voto, per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art. 9 - Scrutinio

La prima votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno di votazione, alla presenza del presidente del seggio nominato dal Consiglio in carica nella riunione d'indizione delle elezioni, che dichiara chiusa la votazione.

Se dal registro elettorale risulta raggiunto il quorum previsto dalla Legge, il presidente del seggio esegue, con altri due componenti, la chiusura del seggio nei modi previsti dal precedente art. 8 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09,00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

Se il quorum non risulta raggiunto, il presidente sigilla in un plico per l'archiviazione le schede votate e convoca la seconda votazione per il giorno feriale successivo, dandone immediata comunicazione agli iscritti tramite pubblicazione nel sito web dell'Ordine.

E' a cura dei colleghi informarsi sulla continuazione della procedura elettorale, che sarà tempestivamente pubblicata sul sito web dell'Ordine.

Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

La seconda votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione.

Le operazioni conclusive si svolgono con le stesse modalità seguite per la prima votazione.

La terza votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione alla presenza del presidente del seggio, che dichiara chiusa la votazione.

Il presidente chiude quindi il seggio con le modalità previste dal precedente art. 2 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09,00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

I rappresentanti di lista possono richiedere ed ottenere dal Presidente del seggio, al termine di ciascuna votazione, copia del registro elettorale con l'indicazione dei colleghi che hanno votato.

Art. 10 - Validità delle schede

Si considera valida la scheda nella quale l'elettore ha scritto, con penna a sfera, nome e cognome di uno o più candidati, fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo.

Nel solo caso che non vi siano candidati sufficienti per la Sezione A o per la Sezione B, si considera come candidato eleggibile qualsiasi iscritto alla Sezione per la quale non sono state presentate candidature sufficienti.

Ove la scheda contenga un numero di nomi e cognomi di candidati inferiore o superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo, oppure nominativi diversi da quelli dei candidati ovvero incompleti, la scheda è considerata valida.

In tali casi i voti sono attribuiti ai nominativi dei candidati indicati dall'elettore, nell'ordine, a partire dalla prima riga prestampata della scheda, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo.

I nominativi dei candidati indicati in esubero o di non candidati o i nominativi incompleti sono considerati non apposti.

In caso di omonimie tra i candidati, non sono attribuiti i voti espressi senza indicare il numero d'iscrizione all'Albo che

distingue il candidato dal candidato omonimo.

Non si considera valida la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:

- con matita o qualsiasi altro mezzo di scrittura, diverso da penna a sfera;

- parole, frasi o segni grafici di qualsiasi tipo, diversi da nomi e cognomi;

- la propria firma.

Non si considerano valide le schede contenenti cancellature eseguite a penna o in qualsiasi altro modo.

Sono comunque valide le preferenze che consentono di individuare univocamente il voto espresso dall'elettore se esse sono riferite a colleghi compresi nell'elenco delle candidature, in particolare se inseriti in una delle liste presentate.

Art.11 - Operazioni di scrutinio e proclamazione degli esiti delle votazioni

Chiusa, nel rispetto di quanto previsto nella convocazione, le operazioni di voto, il Presidente organizza le operazioni di scrutinio informando i presenti e dando inizio, alle stesse alle ore 9,00 del giorno successivo alle operazioni di votazione.

Completate le operazioni di voto secondo le modalità, ed i tempi indicati nell'apposito avviso di convocazione a suo tempo inviato, il Presidente verifica preliminarmente se sia stato raggiunto il quorum dei votanti.

In caso negativo, procede alle operazioni di voto secondo il calendario predisposto dal Consiglio dell'Ordine.

Effettuato lo scrutinio dei voti, il Presidente con l'ausilio dei componenti il seggio, formula gli elenchi dei votati divisi nelle due sezioni e secondo il numero decrescente dei voti e dichiara eletti i candidati che risultano avere avuto il maggiore numero di voti sulla scorta del Regolamento elettorale.

Art.12 - Proclamazione dei risultati

Al termine dello scrutinio il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione:

- al Ministero della Giustizia;

- al Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

- al Presidente dell'Ordine in carica.

Successivamente il presidente del seggio centrale, assistito da almeno due scrutatori, sigilla in un plico le schede valide e in plichi distinti le schede annullate durante la votazione, le schede nulle e quelle inutilizzate.

Consegna quindi al Presidente del Consiglio in carica i plichi con le schede, i registri e tutto il restante materiale elettorale ricevuto per lo svolgimento dell'elezione e cessa dalle proprie funzioni, insieme a tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Consiglio in carica provvede quindi alla comunicazione dei risultati

dell'elezione a tutti gli iscritti e agli Enti locali e nazionali destinatari d'obbligo della

comunicazione o comunque interessati.

Art.13 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ed è diffuso mediante pubblicazione nel sito web, nella bacheca e presso i locali del seggio.

Art.14 - Norma deontologica

L'inosservanza delle regole di corretto comportamento in relazione al presente regolamento costituisce infrazione alle Norme deontologiche.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario
dott. ing. Antonio Masturzo

Il Presidente
dott. ing. Armando Zambrano

Modello per presentazione di candidatura

Data

Spett.le

Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Salerno

Trav. S. Marano, 15

84123 SALERNO

**Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri per il quadriennio 2009/2013
(D.P.R. 8 Luglio 2005, N. 169).**

Il sottoscritto (nome e cognome)

nato a il,

iscritto nella Sezione..... (A o B) dell'albo di codesto Ordine dal.....

con il numero....., presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2009/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 12 del D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 169, recante il "Regolamento per il riordino delle procedure elettorali e della composizione degli organi degli ordini professionali e dei relativi organi disciplinari".

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

.....

N. B. La data di presentazione della candidatura deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata dal Consiglio dell'Ordine per la votazione e, pertanto, ***entro le ore 19,00 di martedì 25 Agosto 2009.***

L'identificazione del candidato, al momento della presentazione della candidatura, dovrà essere verificata dall'Ordine a norma di legge.